

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1962

(89^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-D) (D'iniziativa del senatore Zoli) (Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1593, 1594, 1595
CARISTIA, relatore 1594
DI ROCCO 1594
MACAGGI 1594
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1593, 1594

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 1583, 1584
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1584
MONETTI, relatore 1583, 1584

« Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1580, 1582, 1583
BARBARO 1582
BERTOLA, relatore 1581, 1583
CARISTIA 1583
LUPORINI 1581, 1582, 1583
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1582, 1583

« Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti dell'istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica » (2085) (D'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 1578, 1579, 1580
DI ROCCO, relatore 1579
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1579

« Contributo annuo al comune di Cerraldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca » (2103) (Di

iniziativa dei deputati Barbieri ed altri
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1584, 1586, 1587, 1588
BERTOLA	1586
CARISTIA	1587
DI ROCCO	1588
LUPORINI	1585, 1586, 1587, 1588
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1587
MONALDI	1586, 1587
MONETI	1588
ZACCARI, <i>relatore</i>	1585, 1586, 1587
ZANOTTI BIANCO	1587

« Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (2137) (*D'iniziativa dei deputati Fusaro ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE	1591, 1593
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1593
MONETI, <i>relatore</i>	1592

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE	1589, 1591
BARBARO	1590
BERTOLA, <i>relatore</i>	1589, 1590, 1591
GRANATA	1591
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1589
ZACCARI	1589

« Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2222) (*D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE	1588, 1589
CECCHI	1588
MONETI, <i>relatore</i>	1589

La seduta è aperta alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caristia, Cecchi, Simone, Di Rocco, Donati, Granata, Luporini, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.

M O N E T I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica » (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Codignola, Sciorilli Borrelli e Di Benedetto: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica », già approvato dalla Camera dei deputati.

In una precedente seduta è stata data notizia del parere contrario della 5ª Commissione ed è stato sollecitato dal relatore l'intervento del Governo perchè indicasse una diversa formula di copertura.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che il relatore, senatore Di Rocco, ha presentato un nuovo testo dell'articolo 2, del seguente tenore:

« All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77, e per lire 1 milione e 500 mila, del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Comunico, altresì che su tale nuovo testo dell'articolo 2 la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, preso in esame l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2085, per cui all'onere di lire 2.500.000 derivante dal provvedimento si fa fronte a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 75, 77 e 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 (capitoli di spese discrezionali), non si oppone al suo accoglimento da parte della Commissione di merito, subordinatamente, peraltro, a precise assicurazioni del rappresentante del Governo, circa la capienza del suddetto onere nei capitoli di spesa indicati ».

Credo che il Governo, per una così modesta somma, possa dare le assicurazioni necessarie.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ritiene di poter dare le precise assicurazioni richieste dalla Commissione finanze e tesoro circa la capienza dell'onere del provvedimento nei capitoli indicati.

P R E S I D E N T E . Dopo queste assicurazioni, prego il senatore **Di Rocco** di svolgere la sua relazione.

D I R O C C O , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici una volta dipendenti dai Comuni aventi autonomia scolastica, e poi passati alle dipendenze dello Stato per effetto della legge 1° luglio 1933, n. 786, possono godere di un particolare trattamento di quiescenza se alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamento di pensione presso i Comuni suddetti.

Tale trattamento è regolato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, il qua-

le stabilisce che il trattamento di quiescenza si deve liquidare per tutto il servizio utile, con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ripartendosi l'onere relativo fra lo Stato e i Comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. Resta in facoltà dei detti insegnanti di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del Comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato. Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni delle quote poste a loro carico.

L'ultimo comma di questo articolo 7 della legge n. 690 mette sullo stesso piano dei maestri anche il personale passato a qualsiasi altro grado dell'insegnamento statale.

Successivamente la legge 13 marzo 1958, n. 165, riprese la materia estendendo anche alle famiglie degli interessati il trattamento di quiescenza, ma l'articolo 27 di questa legge lasciò una lacuna a danno dei professori e dei direttori delle scuole di avviamento provenienti anch'essi dai Comuni ad autonomia scolastica e passati alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto legge 22 settembre 1932, n. 1964.

Questi insegnanti e direttori d'avviamento sono stati iscritti al regolamento comunale di pensione in data anteriore al 1° gennaio 1934, come prescrive l'articolo 7 della legge n. 690, ed hanno versato i contributi a tutto dicembre 1933, come prescrive la legge n. 165 all'articolo 26. È chiaro, effettivamente, che si tratta di pura dimenticanza la quale, però, viene a danneggiare questa categoria d'insegnanti che, per chiarezza anche dei colleghi della Commissione, hanno questo *curriculum*:

a) nominati maestri nei corsi integrativi di avviamento (classe 6^a, 7^a e 8^a);

b) sottoposti alla prova di idoneità per conservare la cattedra, quando i corsi furono trasformati in scuole di avviamento (art. 38 della legge 12 aprile 1932, n. 490);

c) assorbiti con la qualifica di professori straordinari allorchè le scuole d'avviamento comunali passarono allo Stato (regio

decreto 22 settembre 1932, n. 1964). Il passaggio allo Stato avvenne allo stesso modo di quello che fu più tardi il passaggio delle scuole elementari.

Non vi sono, pertanto, dubbi sull'egualianza dei diritti nel trattamento di quiescenza di tutto il personale proveniente dai Comuni ad autonomia scolastica. Si può quindi sostenere che la lamentata omissione è dovuta a semplice dimenticanza. Ora, è proprio a tale dimenticanza che si vuole rimediare attraverso questo disegno di legge che è stato approvato all'unanimità dall'VIII Commissione della Camera e che, io spero, anche questa Commissione non avrà difficoltà ad accogliere con la modifica che è stata apportata attraverso la sostituzione dell'articolo 2 e che io sono stato costretto a fare in seguito al primo parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Di Rocco per la sua relazione e per il contributo dato al felice esito di questo disegno di legge.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme stabilite nell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e che alla data del 31 dicembre 1933 risultava iscritto a regolamenti di pensione presso Comuni ad autonomia scolastica.

(È approvato)

Art. 2.

All'onere che deriva dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nei capitoli di parte ordinaria del bilancio della

pubblica istruzione, riguardanti gli oneri previdenziali a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie.

A questo articolo, come ho già detto, è stato presentato dal relatore un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e 500 mila, del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano abbiamo preso per la prima volta in esame questo disegno di legge nella seduta del 25 luglio di quest'anno, ma abbiamo dovuto rinviare il seguito della discussione in attesa di ulteriori chiarimenti che potessero soddisfare i dubbi e le perplessità sollevati da alcuni membri della Commissione. Per una maggiore chiarezza, credo che sarebbe utile

da parte del relatore un breve riassunto della precedente discussione.

BERTOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi, riassumerò brevemente i termini di questo disegno di legge, essendo passato un po' di tempo da quando per la prima volta lo abbiamo preso in esame.

Nel 1926 venivano istituite le scuole di ingegneria aeronautica nell'Università di Roma e nel Politecnico di Torino, le quali avevano la possibilità — e l'hanno ancora oggi — di rilasciare la laurea in ingegneria aeronautica dopo un corso di studi di durata annuale a coloro che erano già muniti di una laurea in ingegneria industriale.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle Facoltà di ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53), che ha sostituito il corso di laurea in ingegneria industriale con i corsi di laurea in ingegneria meccanica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettrotecnica e in ingegneria chimica con la contemporanea abolizione delle antiche sottosezioni meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica, si è manifestata la necessità — come prospettato dalla Sezione prima del Consiglio superiore — di procedere ad un riordinamento delle due suddette Scuole di Roma e Torino, in armonia al nuovo ordinamento delle Facoltà di ingegneria.

Nel 1957, per iniziativa della Scuola di ingegneria di Roma, nella persona del suo preside, il professor Luigi Broglio, fu presentato al Ministero della pubblica istruzione un progetto di riforma delle scuole di Roma e di Torino. Nel 1960 il Consiglio superiore della pubblica istruzione nominò una Commissione formata dal professore Broglio, dal professore Capetti, dal professore Lazzarini, dal professore Finzi, dal professore Rubino, dal professore Nobile con il compito di esaminare le proposte di riforma delle due Scuole.

La Commissione, dopo un'ampia indagine, presentò la sua relazione con alcune proposte che ho qui a disposizione della Commissione e che, se volete, posso anche leggere; le proposte della Commissione furono fatte

proprie dal Consiglio superiore e trasmesse al Ministero della pubblica istruzione, il quale volle, per maggiore tranquillità, richiedere il parere in proposito di tutte le Facoltà di ingegneria d'Italia; il parere fu a grandissima maggioranza favorevole ed ecco il nostro disegno di legge, il quale non è altro che la traduzione in termini legislativi, salvo qualche variante di poco conto, delle conclusioni contenute nella relazione che la Commissione d'indagine ha presentato. Questa, in poche parole, è la sostanza di quanto l'altra volta ebbi a dire.

Nella precedente seduta, se non sbaglio, è stata fatta la seguente obiezione: perchè queste Scuole, invece di essere soltanto di specializzazione, rilasciano una seconda laurea?

Desidero far notare che le Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino esistono dal 1926 e da allora hanno sempre rilasciato un titolo di laurea, cioè una seconda laurea. Sotto questo aspetto, pertanto, noi non innoviamo; queste Scuole continueranno a rilasciare una seconda laurea indipendentemente dal fatto che si vari o meno questo disegno di legge.

Mi sembra che sia questa l'obiezione di fondo sollevata nella precedente discussione, in seguito alla quale fu proposto dal senatore Donini il rinvio ad altra seduta della discussione per avere la possibilità di assumere ulteriori informazioni.

LUPORINI. Come ricorderete fui uno di quelli che fecero delle osservazioni; ho cercato di assumere informazioni e devo dire che i miei dubbi sono stati perfettamente chiariti. Restano tuttavia alcune osservazioni da fare. Si ha l'impressione che, nonostante la riforma del 1960, la Facoltà di ingegneria non riesca ancora a trovare un assetto soddisfacente. Riferendoci almeno alle statistiche, si nota che il numero di coloro che riescono a laurearsi entro i cinque anni previsti è molto limitato e ciò significa che in generale gli studenti sono poco preparati.

Data questa situazione, nasce spontanea la domanda se non sarebbe stato più oppor-

tuno rinviare di qualche tempo questo ritocco, come ogni altro ritocco alla legislazione universitaria, per conoscere le conclusioni della Commissione d'indagine, le quali potranno fornire ulteriori indicazioni circa la via da seguire per superare le difficoltà cui accennavo prima che impediscono alla maggior parte degli studenti di laurearsi nei cinque anni prescritti.

Rimane poi l'osservazione sul cumulo delle lauree. A mio parere, quando si è presa una laurea e ci si specializza in un gruppo di discipline, si dovrebbe avere un altro titolo di perfezionamento diverso della laurea: è l'ora di finirla con i titoli dottorali che, soprattutto oggi, non sono un elemento di serietà del nostro Paese.

Fatte queste osservazioni, dichiaro di non essere contrario all'approvazione del presente disegno di legge.

B A R B A R O . Non vedo la ragione di preoccuparsi per il cumulo delle lauree da parte della stessa persona, che rappresenta pur sempre il segno di un progresso culturale. Bisogna, poi, tener presente che gli studi di ingegneria sono molto importanti e presentano notevoli difficoltà; pertanto, non è il caso di meravigliarsi per il numero ristretto delle lauree e per il prolungarsi degli studi.

L U P O R I N I . In altri paesi d'Europa gli ingegneri non sono quasi mai dottori. Lo studente, ad esempio, che esce dal Politecnico di Zurigo, che offre uno dei titoli più quotati in Europa, non è dottore, ma solo ingegnere, a meno che non frequenti per un altro semestre.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le Scuole di ingegneria aeronautica istituite presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino assumono la denominazione di « Scuole di ingegneria aerospaziale ».

(È approvato).

Art. 2.

Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

Art. 3.

La durata degli studi presso le Scuole anzidette è biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata è annuale.

Al termine degli studi le Scuole rilasciano la « Laurea in ingegneria aerospaziale ».

L'ordinamento del corso degli studi è determinato dagli Statuti rispettivamente dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 4.

Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62.

Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare

il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti Autorità accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami già superati.

Propongo di sostituire il titolo « Norme finali e transitorie » con l'altro, più semplice, « Norma transitoria ». Mi chiedo poi se non sarebbe il caso di modificare in questo articolo la data, sostituendo le cifre « 1961-62 » con le altre: « 1962-63 ».

LUPORINI. Non so se lo spostamento della data non possa creare delle difficoltà, poichè la riforma è avvenuta nel 1960 ed è andata in vigore nel 1961-62. Questa legge probabilmente non fa che convalidare una situazione già esistente e la riforma che noi approviamo risponde già all'attuale stato di fatto; di conseguenza non modificherei la data, per non creare delle difficoltà.

BERTOLA, *relatore*. Condivido la preoccupazione del senatore Luporini, quantunque debba confessare di non avere una chiara visione del problema

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge è stato presentato il 5 giugno 1962 e, tuttavia, nel testo si parla dell'anno accademico 1961-62. Personalmente, ritengo che quanto ha prospettato, come ipotesi, il senatore Luporini possa essere realmente accaduto. Ora, se noi modifichiamo la decorrenza potremmo creare delle difficoltà.

CARISTIA. Una situazione del genere non è nuova nel mondo universitario. Vi sono stati, infatti, dei casi in cui intere facoltà hanno funzionato per un anno come enti di fatto, e il Ministero ha poi dovuto concedere la sanatoria per tutti gli esami sostenuti precedentemente. Ritengo, pertanto, che mutando la data rischieremo di andare incontro a grosse difficoltà.

PRESIDENTE. Non insisto nella mia proposta di emendamento all'articolo 4; resta inteso invece che il titolo sarà mo-

dificato nel senso da me indicato. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi sanno, il relatore Moneti presentò un emendamento sostitutivo per superare le obiezioni sollevate dalla 5^a Commissione; sembra tuttavia che l'emendamento non sia valso a dissipare ogni dubbio in quanto si è osservato che esso riduce l'onere del provvedimento, ma che un onere sussiste ugualmente, per il quale non è indicata la copertura.

MONETI, *relatore*. Ho fatto notare ai rappresentanti della 5^a Commissione che il personale insegnante cui il provvedimento si riferisce è già in servizio e che, di conseguenza, l'assunzione in ruolo non dovrebbe rappresentare un aggravio di spesa. Senonchè, nell'articolo 3 si dispone che il personale, che non potrà essere assorbito nella scuola, può essere immesso in altri uffici della pubblica Amministrazione. Questo è il motivo per cui la Commissione finanze e tesoro non recede dal suo avviso contrario. Sembra, inoltre, che le categorie direttamente interessate non abbiano potuto fornire chiarimenti sufficienti circa il numero effettivo di persone cui il disegno di legge si ri-

ferisce. È chiaro, infatti, che a seconda del numero, varia il problema finanziario.

Vorrei, pertanto pregare l'onorevole Sottosegretario di cercare di assumere notizie più precise e indicare eventualmente una valida fonte di copertura onde poter arrivare all'approvazione del disegno di legge.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei sapere esattamente qual'è la obiezione avanzata dalla Commissione finanze e tesoro.

M O N E T I , *relatore.* La Commissione finanze e tesoro teme che non tutti coloro che sono interessati a questo disegno di legge si trovino attualmente in servizio, mentre a me risulta che costoro si trovano in servizio, pur non potendo affermare che si trovino tutti in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione. Questo dubbio è legittimato da un articolo dello stesso disegno di legge, nel quale si parla della possibilità di assunzione, in altri posti della pubblica Amministrazione. Inoltre gli insegnanti che attualmente sono fuori ruolo verrebbero assunti. Per la copertura dell'onere relativo, viene indicato un capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione destinato a sopperire alle spese per il personale di ruolo, a spese cioè fisse e obbligatorie.

P R E S I D E N T E . Sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che sarebbe preferibile disporre il passaggio degli insegnanti, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, in ruolo soprannumerario anzichè istituire un nuovo ruolo "quadro speciale", che presenta l'inconveniente non irrilevante di assicurare la retribuzione prevista per il personale di ruolo straordinario e non la funzione inerente al titolo di studio, alla qualifica ed alla esperienza.

Sono previsti, infatti, incarichi di supplenze o, in difetto, incarichi parascolastici di incerto contenuto. Non si giova certo con questi provvedimenti *ad personam* al raffor-

zamento di prestigio della scuola ed allo spirito di coesione e di disciplina di quanti ad essa danno il loro apporto.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda la parte di stretta competenza, deve rilevare come non sia data indicazione del maggior onere derivante dal provvedimento, dei mezzi finanziari per farvi fronte, non potendosi ritenere sufficiente e valido il riferimento ai capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Per i suddetti motivi, la Commissione finanze e tesoro esprime, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del disegno di legge ».

Sarebbe molto utile, a mio avviso, che il Governo ci aiutasse, accertando quale è effettivamente l'onere, in modo da facilitare la ricerca della fonte di copertura.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo cercherà di valutare quale onere effettivamente il disegno di legge in esame comporti.

P R E S I D E N T E . In attesa di queste informazioni, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: « Contributo annuo al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca » (2103) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Barbieri, Targetti, Mazzoni e Seroni: « Contributo annuo al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCARI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in data 11 luglio 1962, l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha approvato questo disegno di legge che fissa un contributo annuo da erogarsi al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca. Penso di non dover spendere molte parole per illustrare il merito del provvedimento. È evidente l'importanza, sul piano culturale, della conservazione della casa del Boccaccio e di una biblioteca specializzata che raccolga anche microfilms di manoscritti o edizioni rare, e serva insomma da punto di riferimento per tutti gli studiosi che abbiano necessità di informazioni di ogni genere, per gli studi sul Boccaccio.

Desidererei, invece, richiamare l'attenzione della Commissione sul testo dell'articolo 1 del disegno di legge, che stabilisce:

«È concesso al comune di Certaldo un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della biblioteca».

Osservo in proposito che già da qualche anno esiste una istituzione, «Giovanni Boccaccio», eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, il cui statuto, all'articolo 1, stabilisce che l'Ente ha lo scopo di concorrere all'opera di tutela di Certaldo alta e dei suoi monumenti, di costituire in Certaldo una biblioteca delle opere di Giovanni Boccaccio e dei relativi studi, di dare sviluppo agli studi scientifici su Giovanni Boccaccio. L'articolo 4, poi di questo statuto specifica che le entrate dell'Ente sono costituite dalle rendite patrimoniali; dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e privati; dai proventi di ogni sua attività.

Ora, pur riconoscendo l'attività svolta nel passato e nel presente dall'Amministrazione comunale di Certaldo, non vedo il motivo per il quale il contributo non debba essere assegnato all'Ente «Giovanni Boccaccio». Del resto, credo di poter affermare con certezza che, in tutti questi anni, la nostra Commissione ha sempre seguito il criterio di concedere i contributi agli Enti e ai Cen-

tri culturali direttamente e non attraverso i comuni.

Vorrei, pertanto, proporre un semplicissimo emendamento all'articolo 1, tendente a sostituire le parole «al comune di Certaldo» con le altre «all'Ente nazionale "Giovanni Boccaccio"».

Desidererei, poi sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre nel Consiglio direttivo dell'Ente un rappresentante del comune di Certaldo.

L'articolo 5 dello statuto dell'Ente stabilisce che l'Ente è amministrato da un Consiglio direttivo costituito da 5 membri, compreso il Presidente, e cioè: 1 rappresentante della Sovrintendenza dei monumenti di Firenze; 1 rappresentante dell'Università degli studi di Firenze; 1 rappresentante della Sovrintendenza alle gallerie di Firenze; 1 membro nominato dal Prefetto di Firenze.

Ora, io penso che sia una cosa effettivamente opportuna che un rappresentante del Comune venga inserito nel Consiglio direttivo dell'Ente, ma non so se la riforma in questo senso dello Statuto vada fatta per legge o se si debba ottenere dal Governo un impegno perchè lo Statuto sia integrato nel senso indicato.

Con questa riserva, vorrei pregare vivamente la Commissione di approvare il presente disegno di legge.

LUPORINI. Sono d'accordo con le osservazioni del relatore e devo anzi aggiungere qualche precisazione. Essendo il Comune, attraverso innumerevoli sforzi, riuscito ad ottenere questo contributo ed essendosi, giustamente, l'Ente risentito per essere stato ignorato nel provvedimento, c'è stato tra di essi un breve periodo d'incomprensione. Poichè l'attuale Presidente dell'Ente è un mio collega, il professore Scstan, mi sono preoccupato perchè venisse superata questa incomprensione e ho intravisto l'accordo tra le due parti interessate proprio nella direzione indicata dal relatore, che mi sembra quella buona e giusta. D'accordo perciò con l'Ente «Giovanni Boccaccio» e con gli interessati del Comune avevo già preparato degli emendamenti nel senso indicato dal relatore stesso. Osservo

solo che anche il titolo del provvedimento deve essere modificato.

Per quanto riguarda la possibilità o meno di modificare lo Statuto, ho l'impressione che esistano dei precedenti di statuti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, che sono stati poi modificati con legge.

PRESIDENTE. La legge può tutto; qui si tratta solo di un problema di eleganza e di opportunità.

LUPORINI. Per togliere ogni motivo di incertezza, vorrei proporre, d'accordo, penso, con il senatore Zanotti Bianco, con il quale ne ho parlato l'altro giorno, e anche con il relatore, un articolo aggiuntivo che modifichi appunto l'articolo 5 dello Statuto, inserendo sia il rappresentante del Comune, sia quello della provincia; avremmo così sette membri e verremmo anche incontro all'esigenza di mantenere il numero dispari.

PRESIDENTE. A proposito del titolo, come volete che sia modificato?

ZACCARI, relatore. Possiamo dire: « Contributo annuo all'Ente nazionale Giovanni Boccaccio per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca ».

PRESIDENTE. Ma l'Ente dove ha la sede?

LUPORINI. La sede dell'Ente è a Firenze.

PRESIDENTE. A Certaldo cosa c'è?

LUPORINI. A Certaldo c'è la casa del Boccaccio e la biblioteca.

PRESIDENTE. Da chi dipendono?

LUPORINI. Dipendono dall'Ente; quindi, il disegno di legge, così come è stato presentato, avrebbe questo elemento poco simpatico di ignorare l'Ente dal quale, di fatto, dipende tutto ciò.

ZACCARI, relatore. Si potrebbe dire: « Contributo annuo all'Ente nazionale Giovanni Boccaccio per il mantenimento, in Certaldo, della casa del Boccaccio e della biblioteca ».

BERTOLA. La motivazione è già nell'articolo 1; quindi, si può fare a meno di ripeterla nel titolo.

MONALDI. Onoverole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare una semplice osservazione. I proponenti di questo disegno di legge hanno chiesto la concessione di un contributo annuo al Comune di Certaldo; noi adesso proponiamo, invece, che il contributo venga trasferito all'Ente. Mi sembra logico quello che ha osservato il relatore; tuttavia, non mi sembra altrettanto logico che si possa fare questa modifica senza conoscere la ragione per cui i proponenti hanno pensato di dare questo contributo al Comune, non ignorando certamente l'esistenza dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E concesso al comune di Certaldo un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca, a partire dal 1º luglio 1963.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole « al comune di Certaldo » le altre « all'Ente Giovanni Boccaccio, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154 ».

Penso che, per esigenze formali, tutto l'articolo debba essere rielaborato; proporrei pertanto la seguente formulazione:

« A decorrere dal 1º luglio 1963, è concesso all'Ente nazionale "Giovanni Boccaccio", istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, un contri-

buto annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa ».

MONALDI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

CARISTIA. Anch'io dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il senatore Luporini e il relatore insistono nella loro idea di proporre un articolo aggiuntivo?

ZACCARI, *relatore*. Io ho richiamato l'attenzione della Commissione sull'opportunità di modificare lo Statuto, ma non so se questo dobbiamo farlo con il disegno di legge in esame o attraverso un decreto del Presidente della Repubblica.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo circa l'opportunità che del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Giovanni Boccaccio » faccia parte un rappresentante del comune di Certaldo, dato che questo Ente deve operare a Certaldo per la conservazione della casa del Boccaccio e della biblioteca. Mi permetto, però, di osservare che la via normale per la modifica degli Statuti è la seguente: il Consiglio di amministrazione dell'Ente propone una modifica e il Ministero accoglie o respinge questa modifica.

Posso dire senz'altro che se l'Ente proporrà la modifica, limitatamente all'inclusione di un rappresentante del Comune, il Ministero sarà favorevole e darà corso alla proposta.

Quanto al rappresentante della provincia, debbo dire al senatore Luporini che, in verità, non ne vedrei l'opportunità. Se c'è un problema di numero pari, sarà l'Ente stesso che proporrà il modo per ovviare a

questo inconveniente; per quanto non vedrei niente di male che i membri del Consiglio fossero in numero pari, perchè si sa che in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE. L'essenziale è che venga riconosciuta l'esigenza che il comune di Certaldo abbia il suo rappresentante nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente. Ritengo che tutta la Commissione possa fare suo questo voto, nei cui confronti il Governo si è dichiarato favorevole, assicurando che farà quanto gli spetta perchè lo Statuto venga modificato in questo senso.

ZANOTTI BIANCO. Se si introduce nello Statuto soltanto il rappresentante del comune di Certaldo, i membri del Consiglio saranno 6, vale a dire in numero pari.

PRESIDENTE. È una questione che non ha grande importanza.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono molti gli enti che nel Consiglio hanno un numero di membri pari, poichè, in tal caso, come ho detto, prevale il voto del Presidente.

LUPORINI. Ho qui la lettera inviata dal Presidente dell'Ente, e, pertanto, posso assicurare che l'Ente stesso è d'accordo su questa modifica. Con la lettera alla quale ho accennato, infatti, si propone di devolvere il contributo all'Ente « Giovanni Boccaccio » e di immettere nel Consiglio direttivo due rappresentanti del comune di Certaldo, ovvero, un rappresentante del comune di Certaldo, e uno della provincia di Firenze. Tutto sommato, sarebbe forse opportuno mantenere il numero dispari dei membri.

PRESIDENTE. Il Governo si è dichiarato favorevole per quanto si riferisce al rappresentante del comune di Certaldo.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

89ª SEDUTA (28 novembre 1962)

Rimane inteso che la Commissione esprime il voto che l'articolo 5 dello Statuto dell'Ente sia modificato in tal senso.

Passiamo all'articolo seguente.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge potrebbe essere il seguente: « Contributo annuale all'Ente nazionale " Giovanni Boccaccio " ».

Mi sembra, infatti, che questa formulazione sia la più semplice.

L U P O R I N I . Personalmente, avrei lasciato la dizione più completa, ma comunque non mi oppongo.

D I R O C C O . Dal titolo originario si potrebbero sopprimere soltanto le parole « al comune di Certaldo ». Mi sembra che, diversamente, non appaia subito la designazione specifica.

Proporrei, pertanto, di variare il titolo nel seguente modo: « Contributo annuo per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della biblioteca ».

M O N E T T I . In questo modo, però, non risulta dal titolo a chi viene dato il contributo.

D I R O C C O . Risulta dall'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Allora proporrei di dire: « Contributo annuo per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della biblioteca annessa ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il titolo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato) .

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2222) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Amodio e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di un disegno di legge che sta a cuore a tutta la Commissione, ma purtroppo la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario. Il parere è il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2222, deve rilevare come non sia data indicazione dell'onere comportato dal provvedimento, nè una valida indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Non può essere, infatti, ritenuto idoneo il riferimento ad un capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo a spese fisse e obbligatorie.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro deve esprimere parere contrario, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento ».

C E C C H I . Non comprendo come mai la Commissione finanze e tesoro della Camera abbia espresso invece parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Per quanto si riferisce al controllo di carattere finanziario il Senato è molto più severo della Camera dei deputati.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)89^a SEDUTA (28 novembre 1962)

M O N E T I , *relatore*. Si tratta di personale che si trova già in ruolo speciale transitorio, per cui non vi dovrebbe essere nessun aggravio.

L'eventuale maggior onere derivante da un diverso sviluppo di carriera dovrebbe farsi sentire solo in un secondo tempo.

P R E S I D E N T E . A nome della Commissione vorrei pregare il Governo di interessarsi alla soluzione di questo problema che sta tanto a cuore a tutti noi e che riguarda un settore così delicato dell'istruzione, nei cui confronti si impone il massimo rispetto.

Il Ministero potrà anzitutto chiarire quale è l'effettivo onere e in secondo luogo indicare una copertura più idonea, come altre volte ha fatto.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta in attesa delle indicazioni che verranno fornite dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza ».

Non so se la Commissione ha preso visione degli emendamenti sin qui proposti a questo disegno di legge; vorrei, comunque, pregare tutti coloro che avessero intenzione di presentare ulteriori emendamenti di farlo tempestivamente.

Z A C C A R I . Desidererei sapere se è possibile inserire in questo disegno di legge

la norma contenuta nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Ceschi: « Istituzione del posto di ruolo di direttore didattico nei Licei artistici », n. 2050, del quale io sono relatore.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertola nella sua relazione ha fatto un riferimento, anche a questo problema.

Z A C C A R I . La cosa mi sembra opportuna perchè credo che il problema proposto dal senatore Ceschi, con il suo disegno di legge, abbia una notevole importanza.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel presente disegno di legge non si parla del personale insegnante. Penso, quindi, che il problema posto dal disegno di legge del senatore Ceschi vada affrontato separatamente.

Z A C C A R I . L'articolo 5 del disegno di legge in esame dice: « Al governo didattico, artistico e disciplinare di ciascuno degli Istituti sovrintende un direttore eccetera ». Il senatore Ceschi, si domanda appunto: questo direttore che figura ha? Poichè il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, con l'articolo 3 stabilì che in ogni istituto di istruzione artistica l'andamento didattico e disciplinare fosse affidato a un direttore, ma non essendo previsto per le Accademie e Licei artistici un posto di ruolo di direttore, tale compito fu affidato, per incarico e per un periodo limitato a due anni, ad uno dei professori dell'istituto senza neppure concedere l'esonero dell'insegnamento, il senatore Ceschi vuole che il direttore sia effettivamente tale, con tutte quelle prerogative che gli consentano di svolgere in modo adeguato i suoi compiti disciplinari e didattici.

B E R T O L A , *relatore*. Quando ho avuto l'onore di svolgere la mia relazione su questo disegno di legge, mi sono permesso di dire che avevo alcuni dubbi, uno dei quali riguardava precisamente il problema dei Licei artistici. Vorrei fermarmi un momento ad esaminare questo punto.

Una volta esistevano due tipi di licei nel settore dell'istruzione artistica in generale: i Licei artistici e i Licei musicali. Questi due tipi di Licei erano completati, come istituzioni superiori, dalle Accademie di belle Arti e dai Conservatori di musica.

Non molti anni fa si è soppressa, si può dire, la dizione di « Licei musicali », per cui oggi si parla di « Conservatori di musica ». Con questo, non è che i Licei musicali siano scomparsi, esistono ancora, ma si usa il termine « Licei musicali » per indicare i licei musicali non statali.

Ciò è avvenuto in considerazione del fatto che l'insegnamento musicale è rigorosamente unitario nei vari ordini; la cosa è ben diversa, invece, per quanto riguarda le arti figurative e questo spiega perchè si è mantenuto il titolo di « Licei artistici » distinto da quello di « Accademie di belle arti ». L'Accademia di belle arti non si può considerare, infatti, una continuazione del Liceo artistico, in quanto, la fisionomia del Liceo artistico rispetto all'Accademia di belle arti è in un rapporto diverso da quello dei Licei musicali rispetto ai Conservatori; il Liceo artistico è una vera scuola secondaria superiore, per cui si pone il problema — questo è il mio dubbio — se non convenga staccare completamente i Licei artistici dalle Accademie di belle arti. Occorre anche tenere presente che i Licei artistici sono scuole professionali, perchè con il diploma del Liceo artistico si può accedere ai concorsi per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie, negli istituti magistrali, nei licei scientifici; in secondo luogo, con il diploma del liceo artistico si può accedere alla Facoltà di architettura, che una volta era annessa all'Accademia di belle arti. Aggiungo ancora che il numero degli allievi dei Licei artistici, per quanto mi risulta, è molto rilevante; ho visitato, per esempio, quello di Torino e ho potuto constatare che vi sono ben 372 studenti.

B A R B A R O . Con la matematica, come si trovano questi studenti che provengono dal liceo artistico e si iscrivono alla Facoltà di architettura?

B E R T O L A , relatore. Nel liceo artistico c'è lo studio della matematica, certo non molto approfondito, ma evidentemente chi non si sente portato per questa materia non si iscriverà alla Facoltà di architettura.

È evidente che un Istituto che ha centinaia di allievi non può essere diretto, secondo quello che l'ordinamento attuale prevede e il presente disegno di legge conferma, da un vice-direttore il quale è un insegnante che in pratica, toglie solo qualche ora al suo insegnamento per fare il capo istituto di questi licei artistici; non può avere neppure alla sua direzione il direttore dell'Accademia, che, data la particolare fisionomia dei Licei artistici, non ha nessuna specifica competenza per dirigerli. Ecco dunque il problema di staccare i Licei artistici dall'Accademia di belle arti.

Lo stesso senatore Ceschi, che è presidente dell'Accademia di belle arti di Roma, dice che questi due istituti sono così diversi nella loro struttura, nel loro funzionamento, che insieme non possono stare. Bisogna mettere a capo del Liceo artistico un vero preside che abbia le stesse caratteristiche dei presidi dei Licei scientifici, classici, degli Istituti magistrali. Quale è la conseguenza di queste osservazioni?

Potremmo forse proporre di non parlare in questo disegno di legge di Licei artistici, ma di Accademie di belle arti, così come non parliamo di Licei musicali, ma di Conservatori di musica e, probabilmente, in questo modo, il Ministero potrebbe approfondire meglio il problema dei Licei artistici e dar loro un ordinamento a sè stante. Potremmo così, senza compromettere nulla, venire incontro a quella giusta preoccupazione del senatore Zaccari relatore del disegno di legge del senatore Ceschi.

Per quanto riguarda gli emendamenti che ho presentato mi limiterò a poche osservazioni.

Il disegno di legge prevede, per le Accademie e i Conservatori tre organismi: un Presidente con il Consiglio di amministrazione; il Direttore o Capo dell'istituto che evidentemente ha la responsabilità didattica e disciplinare e, infine, la Segreteria, ovve-

ro il Direttore amministrativo, che è un laureato e che oggi svolge delle mansioni che non sono quelle strettamente burocratiche e amministrative, ma anche disciplinari e didattiche, onde si viene a generare un po' di confusione. Ora, il problema è di distinguere questi compiti senza creare delle diarchie o delle triarchie nell'Istituto e di trovare il modo di far camminare di pari passo questi organi.

Gli emendamenti che mi sono permesso di presentare hanno lo scopo di chiarire meglio i compiti di ciascuno, senza separare le varie attività.

Vorrei, a questo punto, precisare che il Direttore di questi istituti, cioè il Capo istituto, pur essendo una personalità di rilievo nell'ambito della propria arte, non viene da un corso regolare di studi e, spesso, non ha una preparazione giuridica. Vorrei aggiungere che tale direttore ha diritto, oltre al normale periodo di vacanza, ad una vacanza artistica, per poter partecipare a mostre o, nel caso si tratti del campo musicale, per poter organizzare dei concerti.

Ora, è evidente che l'Istituto non può perdere il suo Capo per un lungo periodo di tempo e, pertanto, il Direttore viene sostituito da colui che, comunemente, è chiamato Segretario.

È necessario dunque esaminare con attenzione questo problema che è molto delicato.

I miei emendamenti, come ho detto, tendono a meglio precisare i compiti rispettivi del Direttore e del Capo della segreteria.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per i chiarimenti che ci ha dato sui suoi emendamenti e torno a pregare tutti i colleghi di presentare tempestivamente gli emendamenti che intendessero proporre, per non perdere inutilmente del tempo.

G R A N A T A . La volta scorsa avevamo suggerito di far stampare gli emendamenti proposti dal relatore per consentire a ciascuna parte di controllare la coincidenza o meno di essi con quelli che intendesse eventualmente proporre, onde evitare dei doppioni, dal momento che la maggior par-

te degli emendamenti sono ispirati alle stesse finalità.

Pertanto, se fosse possibile conoscere tutti gli emendamenti proposti dal relatore, il nostro lavoro sarebbe notevolmente facilitato.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se il relatore si riserva di presentare ulteriori emendamenti riguardanti altre parti del disegno di legge.

B E R T O L A , relatore. In realtà gli interessati hanno chiesto che si migliorino le loro carriere; ciò comporta però un maggior onere finanziario e quindi possibili difficoltà da parte della 5ª Commissione.

Mi riserverei di presentare questi emendamenti in prosieguo di tempo, per non ostacolare l'approvazione dei primi articoli.

P R E S I D E N T E . Se la discussione del provvedimento si dovesse fermare, non vedo l'utilità di approvare i primi articoli.

Mi sembrerebbe meglio che gli emendamenti fossero subito presentati; così da poterli trasmettere alla Commissione finanze e tesoro.

Vorrei, pertanto, che per la prossima seduta fossero pronti tutti gli emendamenti. Se non vi sono osservazioni si intende dunque conclusa la discussione generale. Nella prossima seduta potremo procedere all'esame degli articoli con i relativi emendamenti.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (2137) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del ser-

vizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, numero 303, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, numero 799, e successive modifiche ed estensioni, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non è computato ».

M O N E T I, *relatore*. Onorevoli colleghi, il motivo che ha spinto i deputati Fusaro e Baldelli a presentare questo disegno di legge è facilmente spiegabile.

Con la legge 12 agosto 1957, n. 799, fu soppresso il ruolo speciale transitorio e si stabilì che tutti gli insegnanti facenti parte di questo ruolo potevano accedere al ruolo normale previo un esame colloquio. Venne altresì stabilito che gli insegnanti dei ruoli

ordinari inferiori, avendo l'idoneità, potevano passare nel ruolo ordinario superiore, sempre tramite un esame colloquio.

L'articolo 6 precisava la valutazione da attribuire al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o in quello ordinario inferiore; esso stabiliva nel secondo comma che: « I professori passati al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nel ruolo speciale transitorio ».

Questa norma non faceva, in fondo, che ripetere quella già stabilita precedentemente dalla legge 24 maggio 1956, n. 505, articolo 15, comma quarto, che così dettava:

« Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario, i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori ».

Sembra, quindi, ormai pacifico che il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o in quello ordinario inferiore venga riconosciuto a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda la carriera, sia anche il trattamento economico; senonchè, una successiva legge, quella del 1958, n. 303, veniva a concedere ulteriori facilitazioni a questi insegnanti, stabilendo che coloro che avevano l'idoneità potevano passare dal ruolo speciale transitorio a quello ordinario, dal ruolo ordinario inferiore a quello superiore, facendo a meno dell'esame colloquio. Nell'articolo 2 della stessa legge, tuttavia, si portavano sostanziali modifiche alle leggi citate precedentemente, perchè, mentre rimaneva invariato il pieno riconoscimento ai fini della carriera e del trattamento economico, si facevano delle restrizioni, invece,

circa la valutazione del servizio per i trasferimenti. Infatti, il suddetto articolo 2 diceva:

« Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio . . . , è valutabile solo in ragione di un punto per ogni quinquennio e di punti 0,50 per ogni frazione di quinquennio superiore a due anni ». Le stesse restrizioni venivano fatte per la valutazione delle qualifiche.

Ora, con questo disegno di legge si vuole in sostanza modificare l'articolo 2 della legge n. 303, perchè a questi insegnanti venga pienamente riconosciuto il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o in quello ordinario inferiore anche agli effetti del trasferimento. La *ratio* del provvedimento sta tutta qui; quindi non posso che esprimere parere favorevole.

Desidero mettere al corrente i colleghi del fatto che l'VIII Commissione della Camera ha apportato una modifica in senso restrittivo al testo originario. Infatti, nell'ultimo comma i presentatori avevano proposto che, anche ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di Capo di istituto, il servizio prestato nei ruoli di provenienza, fosse pienamente computato. L'VIII Commissione della Camera ha abolito quest'ultimo comma, stabilendo così che ai fini indicati il servizio prestato anteriormente non sia computato. Le ragioni di questa modifica sono così evidenti che non meritano particolare illustrazione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-D) (Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli:

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche », modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ricorderete, a proposito di questo disegno di legge che ha avuto un *iter* piuttosto lungo e travagliato tra i due rami del Parlamento, ad un certo punto questa Commissione ritenne utile conoscere l'avviso del Consiglio superiore sull'emendamento introdotto dalla Camera. Purtroppo non fui in grado di far conoscere il parere richiesto perchè, nel frattempo, il Consiglio superiore era in corso di rinnovamento.

Devo adesso comunicare alla Commissione che il Consiglio superiore, Sezione prima nella sua adunanza del giorno 9 di questo mese, veduta la lettera ministeriale con la quale era stato chiesto il parere in merito alla proposta per l'inclusione delle istituzioni di diritto e di procedura penale tra le materie fondamentali del corso di laurea in scienze politiche, considerato che la laurea in scienze politiche dà la possibilità di partecipare ai concorsi per posti direttivi della pubblica Amministrazione, per i quali si rivela ogni giorno di più la necessità della conoscenza della procedura penale nelle sue linee istituzionali, ha espresso al signor Ministro parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge, formulando il voto che, una volta introdotto il nuovo insegnamen-

to, siano raggiunti gli scopi per i quali l'insegnamento medesimo è istituito.

D I R O C C O. Una volta chiarito anche questo dubbio che avevamo in merito al parere del Consiglio superiore, mi pare che la Commissione non debba avere più alcun motivo di preoccupazione.

C A R I S T I A, *relatore*. Onorevole Presidente, desidero ripetere ancora una volta quanto spesso ho avuto occasione di dichiarare. Vorrei far presente che il parere in questione è pressochè superfluo, col dovuto rispetto ai membri del Consiglio superiore, poichè non si è mai dubitato dell'opportunità nè dell'utilità dell'insegnamento. Infatti, se gli onorevoli colleghi ricordano, le perplessità sono sorte per altre ragioni che non sto qui a ripetere per non annoiare la Commissione. Pertanto, a mio avviso, siamo al punto di prima, poichè il Consiglio superiore ci ha fornito una luce della quale non avevamo bisogno.

Personalmente vorrei pregare l'onorevole Presidente di rimandare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta, affinché i colleghi abbiano il tempo di prendere le loro posizioni.

Debbo, inoltre, confessare che io stesso ho bisogno di un po' di tempo, poichè ho appreso solo oggi che il disegno di legge in esame era stato iscritto all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Mi associo alla proposta di rinvio del senatore Caristia.

M A G R I' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo vuol solamente fare osservare, con la massima deferenza verso la Commissione, che il Consiglio superiore non ha fornito questo parere di propria iniziativa, nè di proprio iniziativa il Ministro ha chiesto al Consiglio superiore di fornirlo. È stata, invece, la Commissione che, a un certo punto dell'*iter* legislativo, ha sentito il bisogno di avere tale parere. E quindi, ossequiente alla volontà di questa Commissione, il Governo ha rivolto al Consiglio superiore la richiesta del parere che testè ho comunicato.

Pertanto, vorrei far presente, con il massimo riguardo verso il relatore, che la sua osservazione può essere fatta a titolo personale, ma non può rispecchiare il giudizio della Commissione, poichè, ripeto, nè il Consiglio superiore avrebbe preso un'iniziativa di questo genere senza esserne richiesto, nè tanto meno, il Governo si sarebbe permesso di chiedere, se non fosse stato sollecitato, il parere del Consiglio superiore su una questione che è all'esame del potere legislativo.

Quanto, poi, alla proposta di rinvio autorevolmente appoggiata dal Presidente, è chiaro che il Governo non ha nulla da opporre, augurandosi, però, che nella prossima seduta la discussione di questo disegno di legge proposto dal compianto senatore Zoli, che ha avuto per una parte il conforto di quattro approvazioni, giunga alla conclusione, quale che possa essere il giudizio che la Commissione voglia su di esso esprimere.

C A R I S T I A, *relatore*. Forse le mie parole hanno tradito il mio pensiero, poichè mi guarderei bene dal dire cose che non corrispondono a verità, e sono certo che questo parere è stato sollecitato dal Governo. Del resto, che io sappia, il Consiglio superiore non dà pareri in questo campo, a meno che non ne sia sollecitato. Comunque mi permisi di chiarire fin da allora che questo parere era pressochè inutile, poichè la Commissione, in sostanza, era d'accordo sull'opportunità e sulla bontà dell'insegnamento. *Ad abundantiam* è stato richiesto questo parere che, senza mancare di riguardo nè al Governo nè alla Commissione, ritengo superfluo.

M A C A G G I. Sono stato uno dei responsabili del ritardo nell'*iter* di questo provvedimento e mi permetto di chiedere la parola per far presente che, in fondo al mio animo, vi era la volontà di mandare avanti il disegno di legge, anche per la devozione che porto alla memoria del compianto senatore Zoli. Nel domandare che il disegno di legge venisse esaminato dal Consiglio superiore, non ho fatto che seguire un criterio già adottato da questa Commissione e tendente a far sì che non venissero apporta-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)89^a SEDUTA (28 novembre 1962)

te modificazioni parziali agli ordinamenti didattici delle facoltà, dato che tali ordinamenti sono oggetto di studio per una riforma organica. Questa è la ragione per la quale avevamo sollecitato dal Consiglio superiore un parere sul disegno di legge in esame, non volendo approvare delle disposizioni in contrasto con quelle che saranno le proposte del Consiglio superiore nei riguardi dell'ordinamento della facoltà.

Pertanto, a nome mio e del mio gruppo, ritiro tutte le riserve avanzate, dichiarandomi pronto ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta del senatore Caristia, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari